

23 ottobre 2012

La Corte costituzionale ha dichiarato la illegittimità costituzionale, per eccesso di delega legislativa, del decreto legislativo 4 marzo 2010 n.28 nella parte in cui ha previsto il carattere obbligatorio della mediazione



Corte Costituzionale, sentenza 06/12/2012 n° 272, G.U. 12/12/2012

IL RITORNO DELLA MEDIAZIONE OBBLIGATORIA

MODIFICA IL DECRETO LEGISLATIVO N.28/2010



**DECRETO LEGGE 21 GIUGNO 2013 N.69
CONVERTITO NELLA LEGGE N.98 DEL 9 AGOSTO 2013 pubblicata su
G.U. 20 AGOSTO 2013**

**Disposizioni urgenti per il rilancio dell'economia.
*Misure in materia di mediazione civile e commerciale Art. 84
(Modifiche al decreto legislativo 4 marzo 2010, n. 28)***

***2. Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano decorsi trenta giorni
dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente***

decreto.

Cesare Bulgheroni

Condizione di procedibilità

PER LEGGE ART 5 COMMA 1 BIS

D.LGS. N.28/10 →

La presente disposizione ha efficacia per i quattro anni successivi alla data della sua entrata in vigore. Al termine di due anni dalla medesima data di entrata in vigore e' attivato su iniziativa del Ministero della giustizia il monitoraggio degli esiti di tale sperimentazione DEFINITIVA DA L.21/6/17 N.96

Chi intende esercitare in giudizio un'azione relativa a una controversia in materia di condominio, diritti reali, divisione, successioni ereditarie, patti di famiglia, locazione, comodato, affitto di aziende, risarcimento del danno derivante da responsabilità medica **((e sanitaria))** e da diffamazione con mezzo della stampa o con altro mezzo di pubblicità, contratti assicurativi, bancari e finanziari e' tenuto **((, assistito dall'avvocato))**, preliminarmente a esperire il procedimento di mediazione


PER ORDINE DEL GIUDICE

ART 5 COMMA 2 →

prima dell'udienza di precisazione delle conclusioni ovvero, quando tale udienza non e' prevista, prima della discussione della causa.

Fermo quanto previsto dal comma 1-bis e salvo quanto disposto dai commi 3 e 4, il giudice, anche in sede di giudizio di appello, valutata la natura della causa, lo stato dell'istruzione e il comportamento delle parti, può disporre l'esperimento del procedimento di mediazione; in tal caso, l'esperimento del procedimento di mediazione e' condizione di procedibilità della domanda giudiziale anche in sede di appello.

D.lgs. n.28/10 art 4.2: *L'istanza deve indicare l'organismo, le parti, l'oggetto e le ragioni della pretesa.*



Art 5 Dlgs. N.28/10 – 1.bis L'improcedibilità deve essere eccepita dal convenuto, a pena di decadenza, o rilevata d'ufficio dal giudice, non oltre la prima udienza. Il giudice ove rilevi che la mediazione è già iniziata, ma non si è conclusa, fissa la successiva udienza dopo la scadenza del termine di **TRE MESI**. Allo stesso modo provvede quando la mediazione non è stata esperita, assegnando contestualmente alle parti il termine di quindici giorni per la presentazione della domanda di **m e d i a z i o n e**

Art 8 Dlgs.N.28/10 - 4-bis. **Dalla mancata partecipazione senza giustificato motivo** al procedimento di mediazione, il giudice può desumere argomenti di prova nel successivo giudizio ai sensi dell'articolo 116, secondo comma, del codice di procedura civile. Il giudice condanna la parte costituita che, nei casi previsti dall'articolo 5, non ha partecipato al procedimento senza giustificato motivo, al versamento all'entrata del bilancio dello Stato di una somma di importo corrispondente al contributo unificato dovuto per il giudizio.

Condizione di procedibilità e rapporti con il processo

3. Lo svolgimento della mediazione non preclude in ogni caso la concessione dei provvedimenti urgenti e cautelari, ne' la trascrizione della domanda giudiziale.

4. I commi 1-bis e 2 non si applicano: a) nei procedimenti per ingiunzione, inclusa l'opposizione, fino alla pronuncia sulle istanze di concessione e sospensione della provvisoria esecuzione; b) nei procedimenti per convalida di licenza o sfratto, fino al mutamento del rito di cui all'articolo 667 del codice di procedura civile; c) nei procedimenti di consulenza tecnica preventiva ai fini della composizione della lite, di cui all'articolo 696 bis del codice di procedura civile; d) nei procedimenti possessori, fino alla pronuncia dei provvedimenti di cui all'articolo 703, terzo comma, del codice di procedura civile; e) nei procedimenti di opposizione o incidentali di cognizione relativi all'esecuzione forzata; f) nei procedimenti in camera di consiglio; g) nell'azione civile esercitata nel processo penale.

Competenza (art 4)

- **1. La domanda di mediazione relativa alle controversie di cui all'articolo 2 e' presentata mediante deposito di un'istanza presso un organismo nel luogo del giudice territorialmente competente per la controversia. In caso di più domande relative alla stessa controversia, la mediazione si svolge davanti all'organismo territorialmente competente presso il quale e' stata presentata la prima domanda. Per determinare il tempo della domanda si ha riguardo alla data del deposito dell'istanza»**

LA SCELTA DELL' ORGANISMO E' DELLE PARTI

Ogni valutazione sulla competenza va rimandata alle parti

ART 71 QUATER DISP.ATT. C.C.

La domanda di mediazione deve essere presentata, a pena di inammissibilità, presso un organismo di mediazione ubicato nella circoscrizione del tribunale nella quale il condominio è situato.

Al procedimento è legittimato a partecipare l'amministratore, previa delibera assembleare da assumere con la maggioranza di cui all'articolo 1136, secondo comma, del codice.

Se i termini di comparizione davanti al mediatore non consentono di assumere la delibera di cui al terzo comma, il mediatore dispone, su istanza del condominio, idonea proroga della prima comparizione.

Anche per le mediazioni attivate su disposizione del giudice, è vincolante la previsione di cui al novellato art. 4 comma III d.lgs. 28/2010: la domanda di mediazione, pertanto, va presentata mediante deposito di un'istanza presso un organismo nel luogo del giudice territorialmente competente per la controversia.

Ovviamente, trattandosi di norme legate alla mera competenza territoriale, è chiaro che le parti – se tutte d'accordo – possono porvi deroga rivolgendosi, con domanda congiunta, ad altro organismo scelto di comune accordo.

La mediazione deve essere svolta, come noto, dinanzi all'organismo adito per primo, purché territorialmente competente (art. 4 comma III cit.). **La domanda di mediazione presentata unilateralmente dinanzi all'organismo che non ha competenza territoriale non produce effetti.**

Tribunale di Milano - Sezione IX civile - Ordinanza 29 ottobre 2013

DOMANDE PLURIME

INTERVENTO VOLONTARIO

CHIAMATA DI TERZO

LITISCONSORZIO NECESSARIO



LE DOMANDE SUCCESSIVE- LA RICONVENZIONALE

In tema di controversie concernenti contratti agrari, anche la domanda riconvenzionale deve essere preceduta, a pena di improponibilità, dal tentativo obbligatorio di conciliazione previsto dall'art. [46](#) della [legge 3 maggio 1982 n. 203](#). Tale regola, tuttavia, non si applica allorché ricorrano due presupposti, ovvero che **le parti del giudizio coincidano con le parti del tentativo obbligatorio di conciliazione** e che la formulazione della domanda riconvenzionale **non comporti alcun ampliamento della controversia già oggetto della tentata conciliazione**, perché fondata su questioni già esaminate in quella sede. Ove ricorrano tali presupposti, la domanda riconvenzionale sarà proponibile pur se non preceduta dal tentativo di conciliazione, a nulla rilevando che essa abbia l'effetto di ampliare il "petitum" rispetto alla fase conciliativa. (Cass. civ., Sez. III, 14/11/2008, n. 27255)